Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 176 del 28 luglio 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 luglio 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 68

LEGGE 8 luglio 1988, n. **292.**

Accettazione degli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale, adottati dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale nella sua 8ª sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985, e loro esecuzione.

LEGGE 8 luglio 1988, n. **293.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'URSS sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984.

LEGGE 8 luglio 1988, n. **294.**

Adesione al protocollo sui privilegi e le immunità dell'INMARSAT (Organizzazione internazionale satelliti marittimi), adottato a Londra il 1° dicembre 1981, e sua esecuzione.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 luglio 1988, n. **292.**

Accettazione degli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale, adottati dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale nella sua 8ª sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985, e loro esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale (legge 12 dicembre 1973, n. 1024), adottati dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale nella sua 8ª sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo XIX della convenzione.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AMENDEMENTS

PROPOSITION D'AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE XIII DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE L'ATLANTIQUE SUD-EST

Modifier la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article XIII comme suit:

« La durée de l'exercice financier est de deux ans sauf si la Commission en décide autrement ».

PROPOSITION D'AMENDEMENT DES ARTICLES VIII, XVII, XIX ET XXI DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE L'ATLANTIQUE SUD-EST

Article VIII.

Paragraphes 1 et 2 inchangés.

3. *a*) Si la Commission formule une recommandation en vertu des dispositions du paragraphe 2 *g*) du présent article, elle peut inviter les Parties contractantes intéressées qu'elle désigne à élaborer des accords sur la répartition d'un quota total des prises, en tenant compte des intérêts halieutiques de *toutes les Parties contractantes* intéressées et en s'assurant, dans la mesure du possible, que *toutes ces Parties contractantes* se conforment à la recommandation relative au quota total des prises et à tout accord portant sur sa répartition.

Reste inchangé.

Article XVII.

1. La présente Convention est ouverte à la signature du Gouvernement de tout Etat représenté à la Conférence qui a adopté la Convention ou du Gouvernement de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées de cette Organisation.

2. La signature de la présente Convention sera sujette à ratification, acceptation ou approbation.

3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article et qui n'aura pas signé la Convention, ou tout autre Etat que la Commission invitera à l'unanimité à devenir Partie à la Convention, pourra y adhérer.

4. *La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion de toute organisation d'intégration économique régionale constituée d'Etats qui lui ont transféré compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.*

5. *Dès le dépôt des instruments de confirmation formelle ou d'adhésion, toute organisation visée au paragraphe 4 sera Partie contractante ayant les mêmes droits et obligations en vertu des dispositions de la Convention que les autres Parties contractantes.*

6. *Dès qu'une organisation visée au paragraphe 4 devient Partie contractante à la présente Convention, les Etats Membres de cette organisation et ceux qui viendraient à y adhérer cessent d'être Parties à la Convention; ils adressent, à cet effet, une notification écrire au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.*

7. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après dénommé « le dépositaire ».

8. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion ne peuvent faire l'objet d'aucune réserve.

Article XIX.

Paragraphe 1 inchangé.

2. Tout Etat *ou toute organisation d'intégration économique régionale* qui devient Partie contractante après qu'un amendement à la présente Convention ait été proposé à l'acceptation conformément aux dispositions du présent article, est lié par la Convention modifiée par l'amendement en question dès que celui-ci prend effet.

Article XXI.

1. Le dépositaire notifie aux Gouvernements des Etats visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article XVII *et aux organisations visées au paragraphe 4 du même article*:

a) la signature de la présente Convention et le dépot des instruments de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article XVII;

b) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XVIII.

2. Le dépositaire communique à toutes les Parties contractantes:

a) les propositions d'amendement à la Convention, la notification de l'acceptation de ces amendements et de l'entrée en vigueur de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article XIX;

b) les notifications de dénonciation faites conformément aux dispositions de l'article XX.

3. L'original de la présente Convention est déposé auprès du dépositaire, qui en fait tenir copie certifiée conforme aux Gouvernements des Etats *et aux organisations d'intégration économique régionale* qui peuvent devenir Parties à la Convention en vertu des dispositions de l'article XVII.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Proposta di emendamento al paragrafo 1 dell'articolo XIII della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico Sud-Est.

Modificare la seconda frase del paragrafo 1 dell'articolo XIII come segue:

« La durata dell'esercizio finanziario è di due anni salvo che la Commissione non decida diversamente ».

Proposta di emendamento agli articoli VIII, XVII, XIX e XXI della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico Sud-Est

Articolo VIII.

Paragrafi 1 e 2 invariati.

3. *a*) Se la Commissione formula una raccomandazione in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 *g*) del presente articolo, può invitare le parti contraenti interessate, da essa designate, ad elaborare degli accordi sulla ripartizione di una quota totale delle pescate, tenendo conto degli interessi alieutici di tutte le Parti contraenti interessate e assicurandosi, nella misura del possibile, che tutte queste Parti contraenti si conformino alla raccomandazione relativa alla quota totale delle pescate e ad ogni accordo riguardante la sua ripartizione.

Resta invariato.

Articolo XVII.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Governi di tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza che ha adottato la Convenzione o dei Governi di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una qualunque delle istituzioni specializzate di detta Organizzazione.

2. La firma della presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

3. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo e che non avrà firmato la Convenzione, o ogni altro Stato che la Commissione inviterà all'unanimità a divenire Parte alla Convenzione, potrà aderirvi.

4. La presente Convenzione è aperta alla firma o all'adesione di ogni organizzazione di integrazione economica regionale costituita di Stati che ad essa hanno conferito la competenza per le materie di cui tratta la Convenzione, ivi compresa la competenza a concludere accordi su tali materie.

5. Dopo il deposito degli strumenti di conferma formale o di adesione, ogni organizzazione prevista al paragrafo 4 sarà Parte contraente ed avrà gli stessi diritti ed obblighi derivanti dalla Convenzione delle altre Parti contraenti.

6. Dopo che una organizzazione prevista al paragrafo 4 diviene Parte contraente alla presente Convenzione, gli Stati membri di detta organizzazione o quelli che vi avranno aderito cessano di essere Parti alla Conven-

zione; essi inviano, a tal fine, una notifica scritta al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

7. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di seguito chiamato « il depositario ».

8. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione non possono essere oggetto di alcuna riserva.

Articolo XIX.

Paragrafo 1 invariato.

2. Ogni Stato o ogni organizzazione d'integrazione economica regionale che divenga Parte contraente dopo che un emendamento alla presente Convenzione sia stato proposto all'accettazione conformemente alle disposizioni del presente articolo, è vincolato dalla Convenzione modificata dall'emendamento in questione da quando quest'ultimo entra in vigore.

Articolo XXI.

1. Il depositario notifica al Governo degli Stati indicati ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo XVII ed alle organizzazioni previste al paragrafo 4 dello stesso articolo:

a) la firma della presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVII;

b) la data in cui la Convenzione entrerà in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XVIII.

2. Il depositario comunica a tutte le Parti contraenti:

a) le proposte di emendamenti alla Convenzione, la notifica dell'accettazione di tali emendamenti e l'entrata in vigore di essi, conformemente alle disposizioni dell'articolo XIX;

b) le notifiche di denuncia fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo XX.

3. L'originale della presente Convenzione è depositato presso il depositario che ne invia copia certificata conforme ai Governi degli Stati e alle organizzazioni d'integrazione economica regionale che possono divenire Parte alla Convenzione in virtù delle disposizioni dell'articolo XVII.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 586):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 27 ottobre 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 dicembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 febbraio 1988.

Relazione scritta annunciata il 3 marzo 1988 (atto n. 586/*A* - relatore sen. TAGLIAMONTE).

Esaminato in aula e approvato il 28 aprile 1988.

Camera dei deputati (Atto n. 2647):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 maggio 1988, con pareri delle commissioni V e IX.

Esaminato dalla III commissione il 9 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 9 giugno 1988 (atto n. 2647/*A* - relatore on. PORTATADINO).

Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 1988.

88G0333

LEGGE 8 luglio 1988, n. 293.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'URSS sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorere dalla sua entrata in vigore in corformità all'articolo 23 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche,

considerato che il miglioramento delle condizioni di trasporto dei viaggiatori e delle merci costituisce un importante fattore per l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra i due Paesi,

considerato il favorevole sviluppo delle loro relazioni economiche bilaterali,

animati dalla volontà di sviluppare ulteriormente, su una base di reciprocità, i trasporti di viaggiatori e di merci su strada fra i due Paesi,

animati dalla volontà di dare piena applicazione a tutte le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, ed in particolare a quelle relative allo sviluppo dei trasporti,

hanno deciso di stipulare il presente Accordo:

ARTICOLO 1.

In conformità a quanto stabilito dal presente Accordo vengono effettuati tra i due Paesi, compreso il transito attraverso il loro territorio, trasporti regolari ed occasionali di viaggiatori su autobus e trasporti di merci su autocarri, rimorchi, trattori stradali, semirimorchi lungo gli itinerari aperti al traffico automobilistico internazionale, che saranno indicati da ciascuna delle due Parti contraenti per il proprio territorio.

I — TRASPORTO DI VIAGGIATORI

ARTICOLO 2.

1. I servizi regolari di viaggiatori per mezzo di autobus verranno istituiti previ accordi tra le competenti Autorità delle Parti contraenti.

2. Le domande relative all'istituzione di tali trasporti verranno scambiate tra le Autorità competenti delle Parti contraenti in tempo utile. Tali domande dovranno contenere i seguenti dati: denominazione del trasportatore (ditta), itinerario, orario degli spostamenti, tariffe, fermate alle quali il trasportatore effettuerà il carico e lo scarico dei viaggiatori e, altresì, il periodo e la frequenza dell'effettuazione dei trasporti.

ARTICOLO 3.

1. Per l'effettuazione di trasporti occasionali di viaggiatori per mezzo autobus, tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio, ad eccezione dei trasporti previsti dall'articolo 4 del presente Accordo, sono richieste le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

2. La domanda di autorizzazione ad effettuare trasporti occasionali di viaggiatori, prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, viene inoltrata dal trasportatore all'Autorità competente del suo Paese, la quale, a sua volta, la fa pervenire all'Autorità competente dell'altra Parte contraente.

3. Le Autorità competenti delle Parti contraenti rilasceranno l'autorizzazione valida per il tratto di percorso sul loro territorio.

4. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, saranno valide ciascuna per un solo viaggio di andata e ritorno.

ARTICOLO 4.

1. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 non è richiesta per l'effettuazione di trasporti occasionali di viaggiatori a mezzo di autobus nei seguenti casi:

a) se uno stesso gruppo di viaggiatori viene trasportato nella sua composizione originaria su uno stesso autobus per tutta la durata di un viaggio, il quale abbia inizio e termini nel territorio di quella Parte contraente dove l'autobus è immatricolato;

b) se uno stesso gruppo di viaggiatori viene trasportato nella sua composizione originaria su uno stesso autobus, in una sola direzione per tutta la durata di un viaggio, il quale abbia inizio nel territorio di quella Parte contraente dove l'autobus è immatricolato e termini nel territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che l'autobus ritorni a vuoto nel Paese dove è stato immatricolato.

2. Non è altresì richiesta autorizzazione in caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus.

3. Nell'effettuare i trasporti previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, il conducente dell'autobus deve avere presso di sé un elenco nominativo dei viaggiatori.

II — TRASPORTO DI MERCI

ARTICOLO 5.

1. I trasporti di merci tra i due Paesi o in transito attraverso il loro territorio vengono effettuati per mezzo di autocarri con o senza rimorchio e trattori stradali con semirimorchio sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

2. Per ogni autotrasporto di merci deve essere rilasciata una autorizzazione valida per un viaggio di andata e ritorno.

3. Le Autorità competenti delle Parti contraenti si scambieranno annualmente il quantitativo concordato di moduli di autorizzazione per il trasporto di merci. I moduli dovranno essere muniti del timbro e della firma dell'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Le autorizzazioni necessarie per gli automezzi italiani che circolano sul territorio sovietico vengono rilasciate dall'Autorità competente italiana su moduli pervenuti dall'Autorità competente sovietica nel limite dei contingenti fissati di comune accordo dagli Organi competenti dei due Paesi.

5. Le autorizzazioni necessarie per gli automezzi sovietici che circolano sul territorio italiano vengono rilasciate dall'Autorità competente sovietica su moduli pervenuti dall'Autorità competente italiana nel limite dei contingenti fissati di comune accordo dagli Organi competenti dei due Paesi.

ARTICOLO 6.

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 5 sono di due specie:

a) autorizzazioni valevoli per un solo viaggio di andata e ritórno dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente;

b) autorizzazioni valevoli esclusivamente per il transito sul territorio dell'altra Parte contraente.

La validità delle autorizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo è limitata a 3 mesi dalla data del rilascio all'autotrasportatore da parte delle Autorità competenti del proprio Paese.

ARTICOLO 7.

1. Le Autorità competenti delle Parti contraenti rilasciano reciprocamente senza limitazioni e fuori del quantitativo stabilito all'articolo 5 paragrafo 3 autorizzazioni per i trasporti sottoindicati:

a) beni mobili, in caso di trasloco;

b) salme anche se sottoposte ad imbalsamazione od incenerimento;

c) materiali ed oggetti destinati a fiere ed esposizioni;

d) autoveicoli, motociclette, biciclette, animali ed ogni altro mezzo ed attrezzatura destinati a manifestazioni sportive e di spettacolo;

e) strumenti musicali, decorazioni ed accessori teatrali, attrezzature e materiale destinato a registrazioni radiofoniche, riprese cinematografiche, televisive, nonché manifestazioni teatrali;

f) effetti postali;

g) autoveicoli danneggiati.

2. Le eccezioni previste alle lettere *c), d), e)* al paragrafo 1 del presente articolo sono valide soltanto nel caso in cui la merce trasportata debba essere reimportata nel Paese di immatricolazione del veicolo.

ARTICOLO 8.

1. Nel caso in cui le dimensioni o il peso del veicolo con o senza carico superino i limiti stabiliti dalle norme vigenti nel territorio dell'altra Parte contraente, il trasportatore deve ottenere un'autorizzazione speciale rilasciata dalle Autorità competenti dell'altra Parte contraente.

2. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso di trasporti di merci definite pericolose dalle norme vigenti nel territorio dell'altra Parte contraente.

3. Se l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e paragrafo 2 del presente articolo prevede che il mezzo di autotrasporto percorra un itinerario determinato, il trasporto dovrà essere effettuato lungo l'itinerario indicato.

ARTICOLO 9.

I trasporti di merci previsti dal presente Accordo dovranno essere effettuati con lettere di vettura corrispondenti al modello internazionale riconosciuto.

III - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 10.

1. I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo possono essere effettuati soltanto dai trasportatori che, conformemente alla legislazione interna del proprio Paese, sono autorizzati ad effettuare tali trasporti.

2. I veicoli che effettuano i trasporti internazionali di cui al presente Accordo devono essere muniti della targa nazionale e di un segno distintivo che indichi il Paese di provenienza.

ARTICOLO 11.

Il trasportatore non è autorizzato ad effettuare trasporti di passeggeri o di merci tra due punti situati nel territorio dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 12.

1. Il conducente del veicolo deve essere munito di patente di guida nazionale o internazionale e dei documenti nazionali di immatricolazione del mezzo di trasporto.

2. Le patenti di guida nazionali o internazionali devono essere conformi al modello adottato dalla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale.

ARTICOLO 13.

Nell'effettuazione dei trasporti internazionali sulla base del presente Accordo dovranno essere osservate le norme della circolazione, nonché tutte le altre leggi e norme ivi comprese quelle tributarie in vigore nel Paese sul cui territorio viene effettuato il trasporto.

ARTICOLO 14.

I trasferimenti valutari determinati dai trasporti effettuati in virtù del presente Accordo sono regolati dagli Accordi di pagamento in vigore tra i due Paesi al momento dei rispettivi pagamenti.

In mancanza di tali Accordi di pagamento i suddetti trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile liberamente trasferibile in ambedue i Paesi al tasso ufficiale di cambio vigente al momento del pagamento.

Le relative somme verranno liberamente trasferite e non verranno sottoposte a nessun tipo di imposizione o a qualsiasi limitazione.

ARTICOLO 15.

I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo vengono consentiti a condizione che al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti ogni veicolo che effettua il trasporto sia assicurato per la responsabilità civile per i danni da esso eventualmente causati.

ARTICOLO 16.

1. In occasione dell'effettuazione di trasporti sulla base del presente Accordo, vengono reciprocamente svincolati da tasse doganali, dazi e visti, in quanto importati sul territorio dell'altra Parte contraente:

a) i carburanti che si trovino nei serbatoi previsti per ogni modello di mezzo di trasporto automobilistico, tecnologicamente e costruttivamente connessi con il sistema di alimentazione del motore;

b) i materiali di lubrificazione nelle quantità indispensabili per l'uso nel periodo del trasporto;

c) le parti di ricambio e gli strumenti destinati alla riparazione del mezzo di trasporto automobilistico nel caso di un suo guasto.

2. Le parti di ricambio non utilizzate sono soggette alla riesportazione e le parti di ricambio sostituite devono essere riesportate o distrutte sotto la vigilanza doganale o dichiarate per l'importazione definitiva in conformità alle norme stabilite sul territorio della corrispondente Parte contraente.

ARTICOLO 17.

Le questioni ivi comprese quelle doganali, sanitarie e di frontiera, che non sono regolate dal presente Accordo nonché dagli Accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti contraenti, verranno risolte secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti contraenti.

ARTICOLO 18.

1. Per il controllo doganale, sanitario e di frontiera saranno applicate le disposizioni degli Accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti contraenti e per la soluzione delle questioni non regolate da questi Accordi saranno applicate le leggi interne di ognuna delle Parti contraenti.

2. I trasporti di malati gravi, i trasporti regolari di viaggiatori a mezzo autobus, nonché i trasporti di animali e merci deperibili avranno la precedenza al controllo doganale, sanitario e di frontiera.

ARTICOLO 19.

Le Parti contraenti risolveranno tutte le controversie concernenti l'interpretazione del presente Accordo, per canali diplomatici e qualora necessario attraverso trattative e consultazioni.

ARTICOLO 20.

Nel caso di violazione di una disposizione del presente Accordo, avvenuta sul territorio di una delle Parti contraenti, l'Autorità competente del Paese d'immatricolazione dei veicoli, su richiesta dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente, adotterà tutte le misure e le sanzioni necessarie ad assicurare il rispetto del presente Accordo. Delle misure adottate, l'Autorità competente informerà l'Autorità competente dell'altro Paese.

ARTICOLO 21.

Gli Organi competenti delle Parti contraenti si manterranno in contatto e si incontreranno periodicamente per l'esame dei problemi connessi all'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 22.

Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudicherà la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalle due Parti contraenti.

ARTICOLO 23.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo che le Parti contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Il presente Accordo resterà in vigore per un anno e sarà automaticamente prorogato di anno in anno, salvo denuncia di una delle Parti contraenti da notificarsi al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo in corso.

Fatto a Mosca, il 19 giugno 1984, in due originali dei quali uno in lingua italiana e l'altro in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
C. SIGNORILE

Per il Governo
dell'Unione delle Repubbliche
socialiste sovietiche
YU. SUKHIN

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

PROTOCOLLO

ESPLICATIVO DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA.

A proposito dell'applicazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, firmato a Mosca il 19 giugno 1984, si è convenuto quanto segue:

1) Ai fini del suddetto Accordo per « Autorità competenti » si intende:

Da parte italiana:

Negli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 20 e 21 il Ministero dei trasporti;

nell'articolo 8. 1 il Ministero dei Trasporti (Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione – MCTC) e l'Azienda Nazionale Autonoma Strade (ANAS); nell'articolo 8. 2 il Ministero dei Trasporti (Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione – MCTC) ed il Ministero dell'Interno.

Da parte sovietica:

Negli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 20 e 21 il Ministero dei trasporti Automobilistici della Repubblica Sovietica Federativa Socialista Russa (RSFSR);

nell'articolo 8 il Ministero dei Trasporti Automobilistici della RSFSR, Ministero degli Affari Interni dell'URSS ed Autorità stradali delle Repubbliche Federate.

2) Per « autoveicolo » ai fini del suddetto Accordo si intende:

trasporto merci – autocarro, autocarro con rimorchio, autotrattore oppure autotrattore con semirimorchio;

trasporto di viaggiatori – autobus, cioè veicolo a trasporto di viaggiatori che dispone di non meno di otto posti a sedere oltre al posto del conducente, nonché rimorchio per trasporto di bagagli.

3) Negli articoli 17 e 18 dell'Accordo per controllo sanitario si intende controllo sanitario, veterinario e fitosanitario.

4) Ai fini del suddetto Accordo per « trasporti regolari », si intendono i trasporti effettuati con gli automezzi di trasporto delle Parti contraenti secondo orario, itinerario, indicazioni dei punti

di partenza, di destinazione e di fermate durante il percorso, concordati in tempo utile: per « trasporti occasionali » tutti gli altri trasporti.

5) Le condizioni di scambio dei moduli di autorizzazione e la pratica del loro impiego, menzionati negli articoli 3, 5 e 8 dell'Accordo, saranno concordate fra il Ministero dei Trasporti italiano e il Ministero dei Trasporti Automobilistici della RSFSR nel corso di una riunione degli Organi competenti delle Parti contraenti da tenersi entro due mesi dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo.

6) I Rappresentanti del Ministero dei Trasporti italiano e del Ministero dei Trasporti Automobilistici della RSFSR si riuniranno, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Paesi, per l'esame dei problemi connessi all'attuazione dell'Accordo (quali per esempio: comunicare gli itinerari per l'effettuazione dei trasporti di cui all'Accordo; determinare le modalità di esecuzione dei servizi per il trasporto dei viaggiatori e delle merci; concordare i modelli delle autorizzazioni ed esaminare le modalità ed i termini del rilascio nonché le altre questioni che possano sorgere).

7) Le autorizzazioni previste dal punto 1 dell'articolo 5 dell'Accordo non svincolano i trasportatori ed i proprietari delle merci dall'obbligo di ottenere le necessarie autorizzazioni doganali per le merci, nonché per il transito delle merci, secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti contraenti.

Il Presente Protocollo è parte integrante dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada e entrerà in vigore insieme ad esso.

Fatto a Mosca il 19 giugno 1984, in due originali dei quali uno in lingua italiana e l'altro in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
C. SIGNORILE

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche
YU. SUKHIN

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 598):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 10 novembre 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 febbraio 1988.

Relazione scritta annunciata il 3 marzo 1988 (atto n. 598/*A* - relatore sen. TAGLIAMONTE).

Esaminato in aula e approvato il 28 aprile 1988.

Camera dei deputati (Atto n. 2648):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1988, con pareri delle commissioni V, VI, IX e XII.

Esaminato dalla III commissione il 9 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 14 giugno 1988 (atto n. 2648/*A* - relatore on. MARTINI).

Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 1988.

88G0334

LEGGE 8 luglio 1988, n. 294.

Adesione al protocollo sui privilegi e le immunità dell'INMARSAT (Organizzazione internazionale satelliti marittimi), adottato a Londra il 1° dicembre 1981, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo sui privilegi e le immunità dell'INMARSAT (Organizzazione internazionale satelliti marittimi), adottato a Londra il 1° dicembre 1981.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti dell'INMARSAT per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto.

2. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dall'INMARSAT nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE ORGANIZATION (INMARSAT)

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL:

HAVING REGARD TO the Convention and the Operating Agreement on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) opened for signature at London on 3 September 1976 and, in particular, to Articles 25 and 26(4) of the Convention;

TAKING NOTE that INMARSAT has concluded a Headquarters Agreement with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on 25 February 1980;

CONSIDERING that the aim of this Protocol is to facilitate the achievement of the purpose of INMARSAT and to ensure the efficient performance of its functions;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Use of Terms

For the purposes of this Protocol:

(a) "Convention" means the Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT), including its Annex, opened for signature at London on 3 September 1976;

(b) "Operating Agreement" means the Operating Agreement on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT), including its Annex, opened for signature at London on 3 September 1976;

(c) "Party to the Convention" means a State for which the Convention is in force;

(d) "Headquarters Party" means the Party to the Convention in whose territory INMARSAT has established its headquarters;

(e) "Signatory" means either a Party to the Protocol or an entity designated by a Party to the Protocol for which the Operating Agreement is in force;

(f) "Party to the Protocol" means a State for which this Protocol is in force;

(g) "Staff member" means the Director General and any person employed full time by INMARSAT and subject to its staff regulations;

(h) "Representatives" in the case of Parties to the Protocol, the Headquarters Party and Signatories means representatives to INMARSAT and in each case means heads of delegations, alternates and advisers;

(i) "Archives" includes all manuscripts, correspondence, documents, photographs, films, optical and magnetic recordings, data recordings, graphic representations and computer programmes, belonging to or held by INMARSAT;

(j) "Official activities" of INMARSAT means activities carried out by the Organization in pursuance of its purpose as defined in the Convention and includes its administrative activities;

(k) "Expert" means a person other than a staff member appointed to carry out a specific task for or on behalf of INMARSAT and at its expense;

(l) "INMARSAT space segment" means the satellites, and the tracking, telemetry, command, control, monitoring and related facilities and equipment required to support the operation of these satellites, which are owned or leased by INMARSAT;

(m) "Property" means anything that can be the subject of a right of ownership, including contractual rights.

Article 2

Immunity of INMARSAT from Jurisdiction and Execution

(1) Unless it has expressly waived immunity in a particular case, INMARSAT shall, within the scope of its official activities, have immunity from jurisdiction except in respect of:

(a) its commercial activities;

(b) a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to, or operated on behalf of, INMARSAT, or in respect of a traffic offence involving such means of transport;

(c) the attachment, pursuant to the final order of a court of law, of the salaries and emoluments, including pension rights, owed by INMARSAT to a staff member, or a former staff member;

(d) a counter-claim directly connected with judicial proceedings initiated by INMARSAT.

(2) Notwithstanding paragraph (1), no action shall be brought in the courts of Parties to the Protocol against INMARSAT by Parties to the Convention, Signatories or persons acting for or deriving claims from any of them, relating to rights and obligations under the Convention or Operating Agreement.

(3) (a) The INMARSAT space segment, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from any search, restraint, requisition, seizure, confiscation, expropriation, sequestration or execution, whether by executive, administrative or judicial action.

(b) All other property and assets of INMARSAT, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy the immunity set out in paragraph (3)(a), except in respect of:

(i) an attachment or execution in order to satisfy a final judgement or order of a court of law that relates to any proceedings that may be brought against INMARSAT pursuant to paragraph (1);

(ii) any action taken in accordance with the law of the State concerned which is temporarily necessary in connection with the prevention of and investigation into accidents involving motor vehicles or other means of transport belonging to, or operated on behalf of, INMARSAT;

(iii) expropriation in respect of real property for public purposes and subject to prompt payment of fair compensation, provided that such expropriation shall not prejudice the functions and operations of INMARSAT.

Article 3

Inviolability of Archives

The archives of INMARSAT shall be inviolable wherever located and by whomsoever held.

Article 4

Exemption from Taxes and Duties

(1) Within the scope of its official activities, INMARSAT and its property and income shall be exempt from all national direct and other taxes not normally incorporated in the price of goods and services.

(2) If INMARSAT, within the scope of its official activities, acquires goods or uses services of substantial value, and if the price of these goods or services includes taxes or duties, Parties to the Protocol shall, whenever possible, take appropriate measures to remit or reimburse the amount of such taxes or duties.

(3) Within the scope of its official activites, INMARSAT shall be exempt from customs duties, taxes and related charges on the INMARSAT space segment and on equipment connected with the launching of satellites for use in the INMARSAT space segment.

(4) Goods acquired by INMARSAT within the scope of its official activites shall be exempt from all prohibitions and restrictions on import or export.

(5) No exemption shall be accorded in respect of taxes and duties which represent charges for specific services rendered.

(6) No exemption shall be accorded in respect of goods acquired by, or services provided to, INMARSAT for the personal benefit of staff members.

(7) Goods exempted under this Article shall not be transferred, hired out or lent, permanently or temporarily, or sold, except in accordance with conditions laid down by the Party to the Protocol which granted the exemption.

(8) Payments from INMARSAT to Signatories pursuant to the Operating Agreement shall be exempt from national taxes by any Party to the Protocol, other than the Party which has designated the Signatory.

Article 5

Funds, Currency and Securities

INMARSAT may receive and hold any kind of funds, currency or securities and dispose of them freely for any of its official activities. It may hold accounts in any currency to the extent required to meet its obligations.

Article 6

Official Communications and Publications

(1) With regard to its official communications and the transfer of all its documents, INMARSAT shall enjoy in the territory of each Party to the Protocol treatment not less favourable than that generally accorded to equivalent intergovernmental organizations in the matter of priorities, rates and taxes on mails and all forms of telecommunications, as far as may be compatible with any international agreements to which that Party to the Protocol is a party.

(2) With regard to its official communications, INMARSAT may employ all appropriate means of communication, including messages in code or cypher. Parties to the Protocol shall not impose any restriction on the official communications of INMARSAT or on the circulation of its official publications. No censorship shall be applied to such communications and publications.

(3) INMARSAT may install and use a radio transmitter only with the consent of the Party to the Protocol concerned.

Article 7

Staff Members

(1) Staff members shall enjoy the following privileges and immunities:

(a) immunity from jurisdiction, even after they have left the service of INMARSAT, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their official functions; this immunity shall not, however, apply in the case of a traffic offence committed by a staff member, or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

(b) exemption, together with members of their families forming part of their respective households, from any obligations in respect of national service, including military service;

(c) inviolability for all their official papers related to the exercise of their functions within the scope of the official activities of INMARSAT;

(d) exemption, together with members of their families forming part of their respective households, from immigration restrictions and alien registration;

(e) the same treatment in the matter of currency and exchange control as is accorded to staff members of intergovernmental organizations;

(f) together with members of their families forming part of their respective households, the same facilities as to repatriation in time of international crisis as are accorded to staff members of intergovernmental organizations;

(g) the right to import free of duty their furniture and personal effects, including a motor vehicle, at the time of first taking up their post in the State concerned, and the right to export them free of duty on termination of their functions in that State, in both cases in accordance with the laws and regulations of the State concerned. However, except in accordance with such laws and regulations, goods which have been exempted under this sub-paragraph shall not be transferred, hired out or lent, permanently or temporarily, or sold.

(2) Salaries and emoluments paid by INMARSAT to staff members shall be exempt from income tax from the date upon which such staff members have begun to be liable for a tax imposed on their salaries by INMARSAT for the latter's benefit. Parties to the Protocol may take these salaries and emoluments into account for the purpose of assessing the amount of taxes to be applied to income from other sources. Parties to the Protocol are not required to grant exemption from income tax in respect of pensions and annuities paid to former staff members.

(3) Provided that staff members are covered by an INMARSAT social security scheme, INMARSAT and its staff members shall be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes. This exemption does not preclude any voluntary participation in a national social security scheme in accordance with the law of the Party to the Protocol concerned; neither does it oblige a Party to the Protocol to make payments of benefits under social security schemes to staff members who are exempt under the provisions of this paragraph.

(4) The Parties to the Protocol shall not be obliged to accord to their nationals or permanent residents the privileges and immunities referred to in sub-paragraphs (b), (d), (e), (f) and (g) of paragraph (1).

Article 8

Director General

(1) In addition to the privileges and immunities provided for staff members under Article 7, the Director General shall enjoy:

(a) immunity from arrest and detention;

(b) immunity from civil and administrative jurisdiction and execution enjoyed by diplomatic agents, except in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

(c) full immunity from criminal jurisdiction, except in the case of a traffic offence caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to, or driven by him, subject to sub-paragraph (a) above.

(2) The Parties to the Protocol shall not be obliged to accord to their nationals or permanent residents the immunities referred to in this Article.

Article 9

Representatives of Parties

(1) Representatives of the Parties to the Protocol and representatives of the Headquarters Party shall enjoy, while exercising their official functions and in the course of their journeys to and from their place of meeting, the following privileges and immunities:

(a) immunity from any form of arrest or detention pending trial;

(b) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their official functions; however, there shall be no immunity in the case of a traffic offence committed by a representative, or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

(c) inviolability for all their official papers;

(d) exemption, together with members of their families forming part of their respective households, from immigration restrictions and alien registration;

(e) the same treatment in the matter of currency and exchange control as is accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions;

(f) the same treatment in the matter of customs as regards their personal luggage as is accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and its representatives. Further, the provisions of paragraphs (a), (d), (e) and (f) of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and its nationals or permanent residents.

Article 10

Representatives of Signatories

(1) Representatives of Signatories and representatives of the Signatory of the Headquarters Party shall, while exercising their official functions in relation to the work of INMARSAT and in the course of their journeys to and from their place of meeting, enjoy the following privileges and immunities:

(a) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their official functions; however, there shall be no immunity in the case of a traffic offence committed by a representative, or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

(b) inviolability for all their official papers;

(c) exemption, together with members of their families forming part of their respective households, from immigration restrictions and alien registration.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and the representative of the Signatory designated by it. Further, the provisions of sub-paragraph (c) of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and its nationals or permanent residents.

Article 11

Experts

(1) Experts, while exercising their official functions in relation to the work of INMARSAT, and in the course of their journeys to and from the place of their missions, shall enjoy the following privileges and immunities:

(a) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their official functions; however, there shall be no immunity in the case of a traffic offence committed by an expert, or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

(b) inviolability for all their official papers;

(c) the same treatment in the matter of currency and exchange control as is accorded to the staff members of intergovernmental organizations;

(d) exemption, together with members of their families forming part of their respective households, from immigration restrictions and alien registration;

(e) the same facilities as regards their personal luggage as are accorded to experts of other intergovernmental organizations.

(2) The Parties to the Protocol shall not be obliged to accord to their nationals or permanent residents the privileges and immunities referred to in sub-paragraphs (c), (d) and (e) of paragraph (1).

Article 12

Notification of Staff Members and Experts

The Director General of INMARSAT shall at least once every year notify the Parties to the Protocol of the names and nationalities of the staff members and experts to whom the provisions of Articles 7, 8 and 11 apply.

Article 13

Waiver

(1) The privileges, exemptions and immunities provided for in this Protocol are not granted for the personal benefit of individuals but for the efficient performance of their official functions.

(2) If, in the view of the authorities listed below, privileges and immunities are likely to impede the course of justice, and in all cases where they may be waived without prejudice to the purposes for which they have been accorded, these authorities have the right and the duty to waive such privileges and immunities:

(a) the Parties to the Protocol in respect of their representatives and representatives of their Signatories;

(b) the Council in respect of the Director General of INMARSAT;

(c) the Director General of INMARSAT in respect of staff members and experts;

(d) the Assembly, convened if necessary in extraordinary session, in respect of INMARSAT.

Article 14

Assistance to Individuals

The Parties to the Protocol shall take all appropriate measures to facilitate entry, stay and departure of representatives, staff members and experts.

Article 15

Observance of Laws and Regulations

INMARSAT, and all persons enjoying privileges and immunities under this Protocol, shall, without prejudice to the other provisions thereof, respect the laws and regulations of the Parties to the Protocol concerned and cooperate at all times with the competent authorities of those Parties in order to ensure the observance of their laws and regulations.

Article 16

Precautionary Measures

Each Party to the Protocol retains the right to take all precautionary measures necessary in the interest of its security.

Article 17

Settlement of Disputes

Any dispute between Parties to the Protocol or between INMARSAT and a Party to the Protocol concerning the interpretation or application of the Protocol shall be settled by negotiation or by some other agreed method. If the dispute is not settled within twelve (12) months, the parties concerned may, by common agreement, refer the dispute for decision to a tribunal of three arbitrators. One of these arbitrators shall be chosen by each of the parties to the dispute, and the third, who shall be the Chairman of the tribunal, shall be chosen by the first two arbitrators. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within two months of their own appointment, the third arbitrator shall be chosen by the President of the International Court of Justice. The tribunal shall adopt its own procedures and its decisions shall be final and binding on the parties to the dispute.

Article 18

Complementary Agreements

INMARSAT may conclude with any Party to the Protocol complementary agreements to give effect to the provisions of this Protocol as regards such Party to the Protocol to ensure the efficient functioning of INMARSAT.

Article 19

Signature, Ratification and Accession

(1) This Protocol shall be open for signature at London from 1 December 1981 to 31 May 1982.

(2) All Parties to the Convention, other than the Headquarters Party, may become Parties to this Protocol by:

(a) signature not subject to ratification, acceptance or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

(c) accession.

(3) Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of the appropriate instrument with the Depositary.

(4) Reservations to this Protocol may be made in accordance with international law.

Article 20

Entry into Force and Duration of Protocol

(1) This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date on which ten Parties to the Convention have fulfilled the requirements of paragraph (2) of Article 19.

(2) This Protocol shall cease to be in force if the Convention ceases to be in force.

Article 21

Entry into Force and Duration for a State

(1) For a State which has fulfilled the requirements of paragraph (2) of Article 19, after the date of entry into force of this Protocol, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of signature or of the deposit of such instrument with the Depositary respectively.

(2) Any Party to the Protocol may denounce this Protocol by giving written notice to the Depositary. The denunciation shall become effective twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the Depositary or such longer period as may be specified in the notice.

(3) A Party to the Protocol shall cease to be a Party to the Protocol on the date that it ceases to be a Party to the Convention.

Article 22

Depositary

(1) The Director General of INMARSAT shall be the Depositary of this Protocol.

(2) The Depositary shall, in particular, promptly notify all Parties to the Convention of:

(a) any signature of the Protocol;

(b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

(c) the date of entry into force of this Protocol;

(d) the date when a State has ceased to be a Party to this Protocol;

(e) any other communications relating to this Protocol.

(3) Upon entry into force of this Protocol, the Depositary shall transmit a certified copy of the original to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 23

Authentic Texts

This Protocol is established in a single original in the English, French, Russian and Spanish languages, all the texts being equally authentic, and shall be deposited with the Director General of INMARSAT who shall send a certified copy to each Party to the Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized for that purpose by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE AT LONDON this first day of December one thousand nine hundred and eighty one.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE TELECOMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE (INMARSAT)

GLI STATI PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO:

Tenendo conto della Convenzione e dell'Accordo operativo relativo all'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite (INMARSAT) aperti alla firma a Londra il 3 settembre 1976 e, in particolare, degli articoli 25 e 26 (4) della Convenzione;

Prendendo atto che l'INMARSAT ha concluso un Accordo di Sede con il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord il 25 febbraio 1980;

Considerando che lo scopo del presente Protocollo è di facilitare il raggiungimento degli scopi dell'INMARSAT e di assicurare lo svolgimento efficace delle sue funzioni;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

a) Il termine "Convenzione" indica la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite (INMARSAT), compreso il suo

Allegato, aperta alla firma a Londra il 3 settembre 1976;

b) L'espressione "Accordo Operativo" indica l'Accordo Operativo relativo all'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite (INMARSAT), compreso il suo Allegato, aperto alla firma a Londra il 3 settembre 1976;

c) Il termine "Parte alla Convenzione" indica uno Stato per il quale la Convenzione è in vigore;

d) L'espressione "Parte che ospita la Sede" indica la Parte alla Convenzione sul cui territorio è situata la Sede dell'INMARSAT;

e) Il termine "Firmatario" indica una Parte al Protocollo, ovvero un organismo designato da un Parte al Protocollo, per i quali l'Accordo Operativo è in vigore;

f) Il termine "Parte al Protocollo" indica uno Stato per il quale il presente Protocollo è in vigore;

g) L'espressione "membro del personale" indica il Direttore Generale e qualsiasi persona impiegata a tempo pieno dall'INMARSAT e sog-

getta al suo regolamento per il personale.

h) il termine "Rappresentanti", nel caso delle Parti al Protocollo, della Parte che ospita la Sede e dei Firmatari, indica i Rappresentanti presso l'INMARSAT e in ogni caso i Capi Delegazione, i Supplenti e i Consulenti;

i) il termine "Archivi" include tutti i manoscritti, la corrispondenza, i documenti, le fotografie, i film , le registrazioni ottiche e magnetiche, le registrazioni dei dati, i grafici e i progammi dei calcolatori di proprietà di, o tenuti presso, l'INMARSAT;

j) l'espressione "attività ufficiali" dell'INMARSAT indica le attività svolte dall'Organizzazione nel perseguimento dei suoi scopi, così come definiti nella Convenzione e include le sue attività amministrative;

k) il termine "esperto" indica una persona non appartenente al personale, nominata per svolgere un compito specifico a favore di, o a nome dell'INMARSAT e a sue spese;

l) l'espressione "settore spaziale INMARSAT" indica i satelliti, nonché gli impianti, attrezzature di ricerca, telemisurazione, tele-

comando, controllo, monitoraggio e le instal lazioni ed attrezzature ad essi connessi, necessari al funzionamento di tali satelliti di proprietà dell'INMARSAT, o da essa noleggiati;

m) il termine "proprietà" indica tutto ciò nei confronti di cui possa essere esercitato un diritto di proprietà, ivi inclusi i diritti contrattuali.

ARTICOLO 2

Immunità dell'INMARSAT da procedimenti giudiziari ed esecutivi

1. A meno che l'INMARSAT non abbia espressamnte rinunciato all'immunità in un caso particolare, essa godrà dell'immunità da procedimenti giudiziari, nell'ambito delle sue attività ufficiali, salvo per quanto concerne:

a) le sue attività commerciali;

b) un'azione civile intentata da terzi per danni risultanti da un incidente causati da una autovettura o altro mezzo di trasporto appartenente e/o utilizzato a nome dell'INMARSAT, o in relazione ad una infrazione al codice stradale in cui sia coinvolto tale mezzo di trasporto;

c) il sequestro cautelativo, a seguito di una ordinanza definitiva di un Tribunale, di

stipendi ed emolumenti, ivi inclusi i diritti pensionistici dovuti dall'INMARSAT ad un membro del personale o ad un ex-membro del personale;

d) una riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti giudiziari avviati dall'INMARSAT.

2. Fatto salvo il paragrafo 1), non verrà intentata alcuna azione legale nei Tribunali delle Parti al Protocollo nei confronti dell'INMARSAT dalle Parti alla Convenzione, dai Firmatari o da persone che operano per, o che presentano rivendicazioni nei confronti di, uno di questi per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione o dall'Accordo Operativo.

3. a) Il settore spaziale INMARSAT, ovunque esso sia situato e chiunque lo detenga, sarà immune da qualsiasi perquisizione, limitazione, requisizione, pignoramento, confisca, esproprio, sequestro o esecuzione, sia a seguito di un'azione esecutiva, amministrativa ovvero, giudiziaria.

b) Tutte le altre proprietà e i beni della INMARSAT, ovunque essi si trovino e chiunque li detenga, beneficeranno dell'immunità prevista al paragrafo 3. a), salvo che in relazione a :

i) un sequestro cautelativo o esecuzione al fine di adempiere alla sentenza definitiva, o all'ordinanza di un Tribunale, che si riferisca a qualsiasi azione legale che sia stata intentata nei confronti dell'INMARSAT conformemente al paragrafo 1;

ii) qualsiasi azione intrapresa conformemente alla legislazione dello Stato interessato, che sia temporaneamente necessaria per la prevenzione di incidenti implicanti autovetture o altri mezzi di trasporto di proprietà di o utilizzati a nome dell'INMARSAT;

iii) l'esproprio di beni immobili a scopi pubblici è subordinato ad un sollecito pagamento di un equo indennizzo, purché tale esproprio non pregiudichi le funzioni e le operazioni dell'INMARSAT.

ARTICOLO 3

Inviolabilità degli Archivi

Gli archivi dell'INMARSAT saranno inviolabili, ovunque essi si trovino e chiunque li detenga.

ARTICOLO 4

Esenzioni fiscali

1. L'INMARSAT, le sue proprietà e redditi saranno esentati , nell'ambito delle sue attività ufficiali, da tutte le imposte nazionali dirette ed altre imposte che non siano normalmente incluse nel prezzo dei beni e servizi.

2. Qualora l'INMARSAT , nell'ambito delle proprie attività ufficiali, acquisti beni o si avvalga di servizi di notevole

importo, e qualora il prezzo di tali beni o servizi includa imposte o tasse, le Parti al Protocollo prenderanno, ove possibile, le misure appropriate per rimettere o rimborsare l'ammontare di tali imposte o tasse.

3. L'INMARSAT sarà esonerata, nell'ambito delle sue attività ufficiali, dai dazi doganali, imposte ed oneri connessi, relativi al settore spaziale INMARSAT e all'attrezzatura connessa al lancio di satelliti da impiegare nel settore spaziale INMARSAT.

4. I beni acquistati dall'INMARSAT nell'ambito delle sue attività ufficiali saranno esentati da ogni divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione.

5. Non saranno concesse esenzioni da imposte e tasse rappresentanti oneri per particolari servizi resi.

6. Non saranno concesse esenzioni relativamente a beni acquistati da, o servizi forniti all'INMARSAT per il personale vantaggio dei membri del personale.

7. I beni esentati in conformità al presente Articolo non saranno trasferiti, dati in locazione o prestati, in maniera permanente o temporanea, né venduti, salvo che inconformità alle condizioni previste dalla Parte al Protocollo che ha concesso l'esenzione.

8. I pagamenti dell'INMARSAT ai Firmatari, conformemente all'Accordo operativo, saranno esentati da imposte nazionali da parte di ogni Parte al Protocollo, diversa dalla Parte che ha designato il Firmatario.

ARTICOLO 5

Fondi , valute e titoli

L'INMARSAT può ricevere e tenere ogni tipo di fondi, valuta o titoli ed utilizzarli liberamente per qualsiasi sua attività ufficiale. Può essere titolare di conti bancari in qualsiasi valuta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.

ARTICOLO 6

Comunicazioni e pubblicazioni ufficiali

1. Per quanto concerne le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'INMARSAT godrà nel territorio di ogni Parte al Protocollo di un trattamento non meno favorevole di quello generalmente accordato ad analoghe organizzazioni intergovernative relativamente a priorità, tariffe e tasse postali e su tutte le forme di telecomunicazione, purché ciò sia compatibile con qualsiasi accordo internazionale di cui quella Parte al Protocollo sia Parte.

2. Relativamente alle sue comunicazioni ufficiali la INMARSAT potrà impiegare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, ivi inclusi messaggi in codice o cifrati. Le Parti al Protocollo non imporranno alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali dell'INMARSAT o alla distribuzione delle sue pubblicazioni ufficiali. Tali comunicazioni e pubblicazioni non saranno soggette ad alcuna censura.

3. L'INMARSAT potrà installare ed utilizzare una radio-trasmittente,solo previo consenso della Parte al Protocollo interessata.

ARTICOLO 7

Membri del personale

1. I membri del personale beneficeranno dei seguenti privilegi ed immunità :

a) l'immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che essi non siano più al servizio dell'INMARSAT, per quanto concerne gli atti,ivi incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non si applicherà tuttavia nel caso di una infrazione al Codice Stradale commessa da parte di un membro del personale, o nel caso di un danno causato da un'autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da lui condotti;

b) l'esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei loro rispettivi nuclei familiari, da ogni obbligo di servizio nazionale,ivi incluso il servizio militare;

c) l'inviolabilità per tutti i loro documenti ufficiali relativi all'esercizio del

le loro funzioni nell'ambito delle attività uf
ficiali dell'INMARSAT;

d) l'esenzione, assieme ai membri delle lo
ro famiglie facenti parte dei rispettivi nu
clei familiari, dalle restrizioni alla immi
grazione e dalla registrazione degli stranie
ri;

e) lo stesso trattamento, relativamente al
controllo valutario e dei cambi, che viene ac
cordato ai membri del personale delle organiz
zazioni intergovernative;

f) assieme ai membri delle loro famiglie
facenti parte dei rispettivi nuclei familia
ri, le stesse facilitazioni per il rimpatrio,
in caso di crisi internazionale, che vengono
accordate ai membri del personale delle orga
nizzazioni intergovernative;

g) il diritto di importare in esenzione
doganale il loro mobilio ed effetti persona
li, ivi inclusa un'autovettura, al momento in
cui essi assumeranno le loro funzioni nello
Stato interessato e il diritto ad esportarli
in esenzione doganale al termine delle loro
funzioni in quello Stato; in entrambi i casi,
conformemente alle leggi e ai regolamenti

dello Stato interessato. Tuttavia, tranne che in conformità a tali leggi e regolamenti, i beni che sono stati esentati in base al presente comma non saranno trasferiti, noleggiati o prestati in maniera permanente o temporanea, né venduti.

2. Gli stipendi e gli emolumenti pagati dall'INMARSAT ai membri del personale saranno esenti dall'imposta sul reddito,a partire dalla data in cui nei confronti di tali membri del personale l'INMARSAT applicherà una imposta sui loro stipendi a beneficio di quest'ultima.

Le Parti al Protocollo potranno tenere conto di tali stipendi ed emolumenti allo scopo di valutare l'ammontare delle imposte da applicare al reddito proveniente da altre fonti. Alle parti al Protocollo non viene richiesto di accordare l'esenzione dall'imposta sul reddito relativamente a pensioni e rendite pagate ad ex-membri del personale.

3. A condizione ohe i membri del personale siano assicurati in base ad un regime di sicurezza sociale dall'INMARSAT, l'INMARSAT e i membri del suo personale saranno esentati da ogni contributo obbligatorio a regimi nazionali di sicurezza sociale. Tale esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un regime nazionale di sicurezza sociale,conformemente alla legislazione della Parte al Protocolllo interessata, né obbliga una Parte al Protocollo ad effettuare pagamenti di prestazioni in base a regimi di sicurezza sociale a membri del personale che sono esentati ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo.

4. Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui ai comma b), d), e), f), e g) del paragrafo 1..

ARTICOLO 8

Direttore Generale

1. In aggiunta ai privilegi e alle immunità previsti per i membri del personale ai sensi dell'Art. 7, Il Direttore Generale beneficerà:

a) dell'immunità dall'arresto e dalla detenzione;

b) dell'immunità da procedimenti giudiziari ed esecutivi civili ed amministrativi di cui beneficiano gli agenti diplomatici, tranne che in caso di danni causati da una autovettura o altro mezzo di trasporto di sua proprietà o da lui condotto;

c) della piena immunità da procedimenti penali, tranne che in caso di un'infrazione al Codice Stradale causato da una autovettura o altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da questi condotto, subordinatamente al comma a) di cui sopra.

2. Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti le immunità di cui al presente Articolo.

ARTICOLO 9

Rappresentanti delle Parti

1. I Rappresentanti delle Parti al Protocollo e i Rappresentanti della Parte ospitante la Sede dell'Organizzazione beneficeranno, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi verso e dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) l'immunità da ogni forma di arresto o detenzione in attesa di giudizio;

b) l'immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo la conclusione della loro missione, per quanto concerne gli atti, incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio dèlle loro funzioni ufficiali; non è tuttavia prevista alcuna immunità nel caso di un'infrazione al Codice Stradale commessa da un Rappresentante, o in caso di un danno causato da una autovettura o da alti mezzi di sua proprietà o da questi condotti;

c) l'inviolabilità per tutti i loro documenti ufficiali;

d) l'esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;

e) lo stesso trattamento in materia di controllo valutario e dei cambi, che viene accordato ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

f) lo stesso trattamento in materia di dogane, relativamente al loro bagaglio personale, di quello accordato ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

2. Le disposizioni del paragrafo 1. non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi Rappresentanti. Inoltre, le disposizioni dei paragrafi a), d), e) e f) del paragrafo 1 non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi cittadini o residenti permanenti.

ARTICOLO 10

Rappresentanti dei Firmatari

1. I Rappresentanti dei Firmatari e i Rappresentanti del Firmatario della Parte ospitante la Sede beneficeranno, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali connesse alle attività dell'INMARSAT e durante i loro viaggi verso e dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo la conclusione della loro missione relativamente ad atti, incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; non è tuttavia prevista immunità in caso di un'infrazione al Codice Stradale commessa da un Rappresentante, o nel caso di un danno causato da una autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da questi condotti;

b) inviolabilità per tutti i loro documenti ufficiali;

c) esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri.

2. Le disposizioni del paragrafo 1. non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e il Rappresentante del Firmatario da esso designato. Inoltre, le disposizioni del comma c) del paragrafo 1. non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi cittadini o residenti permanenti.

ARTICOLO 11

Esperti

1. Gli Esperti beneficeranno, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, connesse all'attività dell'INMARSAT e durante i loro viaggi verso e dal luogo delle missioni, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità da provvedimenti giudiziari, anche dopo il completamento della loro missione, per quanto riguarda gli atti, ivi incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; tuttavia, non è prevista immunità in caso di un'infrazione al Codice Stradale commessa da un Esperto, o nel caso di un danno causato da una autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da questi condotti.

b) inviolabilità per tutti i loro documenti ufficiali;

c) il medesimo trattamento in materia di controllo valutario e dei cambi accordato ai membri del personale di organizzazioni intergovernative;

d) l'esenzione, assieme ai membri della loro famiglia facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;

e) le stesse facilitazioni, per quanto riguarda il loro bagaglio personale, di quelle concesse agli Esperti di altre Organizzazioni intergovernative.

2. Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti, i privilegi e le immunità di cui ai comma c), d) ed e) del paragrafo 1.

ARTICOLO 12
Notifica dei Membri del Personale e degli Esperti

Il Direttore Generale dell'INMARSAT dovrà, almeno una volta all'anno, notificare alle Parti al Protocollo,i nomi e le nazionalità dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicano le disposizioni degli Articoli 7, 8 e 11.

ARTICOLO 13
Deroghe

1. I privilegi, le esenzioni e le immunità di cui al presente Protocollo non sono accordati a beneficio personale dei singoli,ma ai fini dello svolgimento efficace delle loro funzioni ufficiali.

2. Qualora, secondo il parere delle Autorità qui di seguito elencate, i privilegi e le immunità possano ostacolare il corso della giustizia, e in tutti i casi in cui sia possibile derogarvi , senza recare pregiudizio agli scopi per i quali sono stati concessi, dette Autorità hanno il diritto e il dovere di annullare tali privilegi ed immunità:

a) le Parti al Protocollo, nei confronti dei propri Rappresentanti e dei rappresentanti dei loro Firmatari;

b) il Consiglio, nei confronti del Direttore Generale dell'INMARSAT;

c) il Direttore Generale dell'INMARSAT, nei confronti dei membri del personale e degli esperti;

d) l'Assemblea,convocata se necessario in sessione straordinaria, nei confronti della INMARSAT.

ARTICOLO 14

Assistenza ai singoli

Le Parti al Protocollo adotteranno tutte le misure appropriate per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dei rappresentanti, dei membri dello staff e degli esperti.

ARTICOLO 15

Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L'INMARSAT e tutte le persone che godono di privilegi e di immunità in base al presente Protocollo dovranno, senza che venga recato pregiudizio alle altre diposizioni dello stesso, rispettare le leggi ed i regolamenti delle Parti al Protocollo interessate e collaborare in ogni momento con le autorità competenti di dette Parti al fine di garantire l'osservanza delle loro leggi e dei loro regolamenti.

ARTICOLO 16

Misure precauzionali

Ogni Parte al Protocollo conserva il diritto di adottare ogni necessaria misura precauzionale nell'interesse della sua sicurezza.

ARTICOLO 17

Composizione delle controversie

Ogni controversia fra le Parti al Protocollo, o fra la INMARSAT e una Parte al Protocollo, in relazione all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, deve essere composta mediante negoziato o altro metodo convenuto. Qualora la controversia non venga risolta entro dodici mesi, le Parti interessate possono, di comune accordo, deferire la controversia alla decisione di un Tribunale composto da tre arbitri. Ciascuna delle Parti alla con

troversia sceglierà un arbitro ed il terzo, che sarà il Presidente del Tribunale, sarà scelto dai primi due arbitri. Qualora i primi due arbitri non si dovessero accordare, entro i due mesi successivi alla loro designazione, sul nominativo del terzo arbitro, questi sarà scelto dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Il Tribunale adotterà le proprie procedure e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti alla controversia.

ARTICOLO 18
Accordi integrativi

L' INMARSAT potrà concludere con qualsiasi Parte al Protocollo accordi integrativi per l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo, al fine di garantire l'efficace funzionamento dell'INMARSAT.

ARTICOLO 19
Firma, Ratifica e Adesione

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma a Londra dal 1 Dicembre 1981 al 31 maggio 1982.

2. Tutte le Parti alla Convenzione, salvo la Parte ospitante la Sede, possono divenire Parti al presente Protocollo mediante:

a) firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; ovvero

b) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; ovvero

c) adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno luogo mediante il deposito dello strumento appropriato presso il Depositario.

4. Potranno essere effettuate riserve al presente Protocollo, conformemente al diritto internazionale.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore e durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui dieci Parti alla Convenzione avranno adempiuto ai requisiti del paragrafo 2. dell'Articolo 19.

2. Il presente protocollo cesserà di essere in vigore qualora la Convenzione cessi di essere in vigore.

ARTICOLO 21

Entrata in vigore e durata relative ad uno Stato

1. Per uno Stato che abbia soddisfatto i requisiti del paragrafo 2. dell'Articolo 19 dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, il Protocollo entrerà in vigore rispettivamente il 30° giorno successivo alla data della firma,ovvero del deposito di detto strumento presso il Depositario.

2. Qualsiasi Parte al Protocollo potrà denunziare il presente Protocollo, mediante notifica per iscritto al Depositario. La denunzia avrà effetto dodici (12) mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Depositario o qualsiasi periodo più lungo, che possa essere specificato nella notifica.

3. Una Parte al Protocollo cesserà di essere Parte al Protocollo alla data in cui cessa di essere Parte alla Convenzione.

ARTICOLO 22

Depositario

1. Il Direttore Generale dell'INMARSAT sarà il Depositario del Presente Protocollo.

2. Il Depositario dovrà in particolare notificare con sollecitudine tutte le Parti alla Convenzione;

a) ogni firma del Protocollo;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo;

d) la data in cui uno Stato ha cessato di essere Parte al presente Protocollo;

e) ogni altra comunicazione relativa al presente Protocollo

3. Al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario trasmetterà una copia autenticata dell'originale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazion Unite.

ARTICOLO 23
Testi autentici

Il Protocollo è redatto in un unico originale nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare depositato presso il Direttore Generale del'lINMARSAT, che ne invierà copia autenticata a ciascuna Parte alla Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra il 1 dicembre 1981.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 503):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 5 ottobre 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 novembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 febbraio 1988.

Relazione scritta annunciata il 3 marzo 1988 (atto n. 503/*A* - relatore sen. TAGLIAMONTE).

Esaminato in aula e approvato il 28 aprile 1988.

Camera dei deputati (Atto n. 2646):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 maggio 1988, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 9 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 14 giugno 1988 (atto n. 2646/*A* - relatore on. MARTINI).

Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 1988.

88G0335

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652181) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.